

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Dicembre 1866.
dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Relatore

Camerini

Approvata nella tornata del 22. Dicembre 1866.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato

dal ministro di grazia e giustizia e dei culti
(BORGATTI)

nella tornata del 21 dicembre 1866

Proroga dei termini per le iscrizioni dei privilegi
e delle ipoteche alle corporazioni religiose sopresse.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 21 Dicembre 1866

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

UFF. 1	<i>Pauattoni</i>	UFF. 6	<i>Prestelli</i>
" 2	<i>Pisanelli</i>	" 7	<i>Portolucci</i>
" 3	<i>Morini</i>	" 8	<i>Corsini</i>
" 4	<i>Camerini</i>	" 9	<i>Corsi</i>
" 5	<i>Capone</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Pisanelli*
 Segretario *Camerini*
 Relatore *Camerini*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 22 dicembre 1866.

Approvata la Legge nella tornata del 22 dicembre 1866

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	<i>9. Ant.</i>	del	<i>22 Dicembre 1866</i>	nel	<i>Gabinetto N. 3</i>
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.



I. Sottoscritti, Deputati proponiamo agli uffici della Camera di adottare nella legge sulla proroga del termine per le iscrizioni rinnovazioni di privilegi di ipoteche, la seguente aggiunta:

Il termine di un anno fissato dall'art. 37. del 1° Decreto del 30. Dicembre 1867. contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile, è prorogato a tutto il 30. Maggio 1867. Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero della legge medesima, del quale è cenno nell'art. 36. del detto regio Decreto e del pari prorogato a tutto il 30. Maggio 1867. qualora il termine medesimo non sia scadere prima del detto giorno.

La proposta è subordinata alla ipotesi che non piaccia meglio agli uffici, render più semplice e generale la legge in discussione, con l'annullamento di sopprimere nel primo comma le parole riguardo ai privilegi ed ipoteche, compensati etc... e nello

abruca le parole - riguardo ai privileg
ed ipoteche competenti agli ordini
alle corporazioni e agli enti

All'Originali firmato
Deputato Caserini
14 Raffaele

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 37 e 41 del R. Decreto 30 novembre 1865, N. 2606 per le iscrizioni e le rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche competenti agli Enti ecclesiastici soppressi, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (BORGATTI) nella tornata del 18 dicembre 1866. (N. 1.)

Signori,

Al fine d'agevolare le istituzioni di credito fondiario, sciogliere la proprietà immobiliare da soverchi vincoli che invece di proteggerla riescivano a scemarle valore, e rendere più facili le contrattazioni sugli immobili colla certezza del diritto acquistato, il nuovo Codice civile italiano estese a molti atti la necessità della trascrizione, e volle che un'assoluta pubblicità e specialità fossero le basi del sistema ipotecario. È questa una delle parti in cui la nuova legislazione maggiormente differisce dalle precedenti.

Ora se da un canto sarebbe stata cosa utile rinnovare anche il passato ed informarlo al nuovo ordine giuridico in materia di trascrizione, dall'altro canto si sarebbero assoggettati i cittadini ad un peso troppo grave, e si sarebbe posta a cimento un'enorme quantità di diritto, ove la formalità della trascrizione si fosse applicata indistintamente a tutti gli atti trasla-

(N. 4.)²

tivi compiuti sotto le leggi anteriori. Quindi l'art. 33 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice civile, sanzionate col R. Decreto del 30 novembre 1865, non sottopose alla detta formalità gli atti che avessero acquistata data certa e fossero divenuti efficaci riguardo ai terzi prima dell'attuazione dello stesso Codice.

Ma i vantaggi derivanti dalla pubblicità e dalla specialità dei privilegi e delle ipoteche sono talmente cospicui, che il legislatore doveva necessariamente accelerare gli effetti benefici dell'importante riforma introdotta nel sistema ipotecario, tanto più che la medesima sarebbe stata sterile ed inefficace per un lungo periodo di anni, ove non si fosse imposto l'adempimento di nuove condizioni per la conservazione dei diritti precedentemente acquistati. A tale scopo hanno provveduto sette articoli dell'accennato Decreto dal 36 al 43, nell'intendimento che in breve tempo non vi fossero più privilegi nè ipoteche occulte, e cessassero di essere generali tutti i privilegi e tutte le ipoteche iscritti secondo le leggi anteriori.

Quindi nella trasformazione dall'antico al nuovo sistema ipotecario si presentavano tre concetti da attuare: 1. Quali fossero i privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori che dovessero essere iscritti in omaggio al principio della pubblicità e quali le iscrizioni già prese che dovessero essere rifatte in omaggio al principio della specialità; 2. Quale fosse il termine in cui le operazioni relative si sarebbero compiute; 3. Quale fosse la forma da osservarsi nell'eseguire le operazioni medesime.

Gli articoli 37 e 38 delle suddette disposizioni transitorie stabiliscono che i privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritte, o per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere iscritti entro il detto anno e colle forme prescritte dal Codice medesimo; per conservare il loro grado; e quanto ai privilegi, alle ipoteche che, secondo le dette leggi anteriori, furono iscritte senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, l'articolo 38 stabilisce che devono essere nuovamente iscritte entro un biennio dall'attuazione del nuovo Codice e colle forme prescritte dal medesimo. Una disposizione analoga si riscontra nell'articolo 44 delle

disposizioni transitorie in parola riguardo alle rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice italiano, essendosi stabilito che tali iscrizioni si devono rinnovare nel termine fissato dalle leggi anteriori, ma colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 del nuovo Codice civile.

Il termine di un anno concesso dall'articolo 37 per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche che andavano esenti da tale formalità secondo le leggi anteriori, era più che sufficiente affinché i creditori potessero nelle contingenze ordinarie adempiere alle nuove condizioni imposte dalla legge per la conservazione dei loro diritti. Sufficiente era pure nelle contingenze ordinarie il termine fissato dalle leggi anteriori per la rinnovazione delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, quantunque nell'eseguire tali rinnovazioni si dovessero osservare le maggiori formalità prescritte dal Codice medesimo, imperocchè le relative disposizioni transitorie venivano pubblicate un mese prima della sua attuazione; onde i creditori avevano tempo bastante per procacciare le volute indicazioni, e quand'anche la scadenza del termine fissato dalle leggi anteriori per alcune rinnovazioni fosse stata imminente coll'attuazione del nuovo Codice civile, essi si avrebbero potuto intanto riparare, facendo seguire la rinnovazione prima della detta attuazione nelle forme stabilite dalle leggi ancora vigenti, salvo per i privilegi e le ipoteche iscritte genericamente l'obbligo di fare le iscrizioni medesime nel corso di un biennio, giusta il capoverso dell'art. 38 delle ridette disposizioni transitorie.

Ma un fatto di grande importanza nelle relazioni giuridiche venne a turbare il corso ordinario delle cose, sul quale fondavasi l'economia delle riferite disposizioni concernenti la materia ipotecaria. La recente legge di soppressione degli ordini religiosi e di altri enti ecclesiastici ha stabilito che tutti i beni di qualunque specie, salve alcune eccezioni, appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla stessa legge e dalle leggi precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devolute al Demanio dello Stato coll'obbligo di iscrivere a favore del fondo per il culto una corrispondente rendita. Fra i detti beni vi sono crediti ipotecari e privilegiati sopra immobili; onde per la devoluzione dei crediti medesimi al Demanio dello Stato, a carico di questo è passato l'obbligo di fare le relative iscrizioni e rinnovazioni prescritte dagli articoli 37 e 41 sopra accennati.

(N. 12) 4

Nel periodo di tempo decorso dal mese di luglio al presente l'Amministrazione del Demanio non risparmiò indagini e cure per riconoscere lo stato dell'asse attivo degli enti soppressi, specialmente per quanto si riferisce ai crediti privilegiati od ipotecari. Ma se fu possibile di accertare l'esistenza di alcune migliaia d'iscrizioni prese nell'interesse degli enti medesimi, fra le quali moltissime generali, non fu egualmente possibile al Demanio di procurarsi i dati necessari per procedere alle iscrizioni specifiche, con determinazione di beni e di somma, dei privilegi e delle ipoteche che secondo le leggi anteriori erano efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritti, nè per procedere colle indicazioni prescritte dal nuovo Codice Civile e nei termini fissati dalle leggi anteriori alle rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie prese nelle forme stabilite dalle leggi medesime.

A ciò si aggiunga che fu impossibile compiere in ogni dove le operazioni della presa di possesso dei beni devoluti al Demanio per le quali venne concesso un termine che scade soltanto col corrente anno. Onde l'Amministrazione del Demanio, per quanto concerne l'asse di alcuni enti soppressi, manca tuttora dei mezzi per conoscere l'attivo mobiliare dei medesimi, e quindi se siano crediti privilegiati od ipotecari, pei quali sia necessaria l'iscrizione o la rinnovazione di questa.

In tale stato di cose il Governo doveva scegliere tra due partiti, od affrontare le molte ed imprevedibili eventualità che avrebbero potuto alterare ed anche sconvolgere tutta l'economia della suddetta legge di soppressione, cagionando una grandissima diminuzione nell'attivo dell'asse ecclesiastico, e così nei mezzi di far fronte alle spese poste a carico dell'Amministrazione del fondo per il culto; ovvero far luogo alla proroga dei termini anzidetti per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche competenti alle Corporazioni soppresse, e per le rinnovazioni delle iscrizioni già prese, al fine di dar tempo sufficiente al Demanio per procurarsi gli elementi necessari a compiere le relative operazioni. Il Governo non poteva acquietarsi al primo partito, senza assumere una grave responsabilità in faccia al Parlamento e al paese, per cui avrebbe potuto essere redarguito di negligenza o d'imprevidenza nell'Amministrazione della cosa pubblica. Acconciandosi esso pertanto al secondo partito, fu discusso se si dovesse provvedere, intanto con Decreto Reale all'accennata proroga, con riserva di sottoporre il Decreto medesimo

all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge. Ma i grandi e molteplici interessi che si rannodano al sistema ipotecario, i diritti dei terzi che il Decreto di proroga avrebbe mantenuto in sospenso fino alle deliberazioni del Parlamento la considerazione che era massima la riunione di questo, persuasero di attendere il concorso dei poteri costituiti per far luogo ad un provvedimento della massima importanza.

I sottoscritti hanno quindi l'onore di presentare alle vostre deliberazioni l'unito progetto di legge, col quale il termine di un'anno stabilito dall'art. 37 delle dette disposizioni transitorie per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche indicate nello stesso articolo, ed i termini stabiliti dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, ai quali si riferisce l'art. 41 delle stesse disposizioni, sono prorogati a tutto il giorno 30 giugno 1867 per i privilegi e le ipoteche competenti agli enti morali soppressi dalla legge 7 luglio corrente anno.

Essi hanno fiducia che il Parlamento apprezzando giustamente le ragioni di urgenza e di necessità che raccomandano l'accoglimento di questo progetto di legge, vorrà tosto prenderlo in esame e concedergli la sua approvazione.

P. OGETTO DI LEGGE

Articolo unico.

« Il termine di un anno stabilito dall'articolo 37 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2606, per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, indicate nello stesso articolo, è prorogato a tutto il 30 giugno 1867, riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti secondo le leggi anteriori agli ordini ed alle Corporazioni religiose sopresse dalla legge del 7 luglio 1866, N. 3036, ed agli enti i cui beni stabili per effetto della legge stessa debbono essere convertiti.

« Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, del quale è cenno nell'articolo 41 dello stesso Decreto 30 novembre 1865, è anche prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti agli ordini, alle Corporazioni ed agli enti anzidetti, qualora il termine medesimo fosse per scadere giusta le accennate leggi prima del detto giorno. »

*Relazione dell'Ufficio Centrale composto dei Senatori
Tecchio, Mammi, Serra Francesco Maria, Farina e
Chiesi, sul progetto di legge avanti riferito.*

Signori Senatori,

Affinchè il Senato possa farsi una precisa idea delle disposizioni delle quali si chiede l'approvazione, io credo opportuno di distinguere la prima parte della proposta di legge dalla seconda.

La prima parte di questa proposta si riferisce all'articolo 37 del Decreto 30 novembre 1865 che è del tenore seguente:

« I privilegi, e le ipoteche, che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi, ancorchè non iscritte, e per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere iscritte entro il detto anno per conservare il loro grado. »

Come vede il Senato, questa disposizione non faceva che assoggettare le ipoteche che prima erano esenti dall'obbligo della iscrizione, all'obbligo di questa iscrizione medesima.

Il termine però per questa operazione scadendo colla fine dell'anno presente, e quindi contemporaneamente all'epoca in cui il Demanio entra in possesso dei beni delle Corporazioni religiose e degli ordini religiosi, era necessario che si desse al Demanio stesso un termine per poter adempiere a queste formalità prescritte dall'articolo che ho citato testè, l'epoca utile per eseguire le quali scadeva contemporaneamente a quella in cui il Demanio entrava in possesso dei beni delle Corporazioni medesime.

Conseguentemente questa prima parte delle disposizioni, che è chiesta al Senato, è, per le cose che ho dette, perfettamente giustificata.

Passo alla seconda parte della proposta di legge, e seguendo lo stesso ordine d'idee che ho adottato per la prima, riporterà l'articolo al quale si riferisce il 2° § di essa.

Il 2° § della legge è relativo all'articolo 44 dello stesso Decreto.

L'articolo 41 nella parte contemplata dalla proposta della legge attuale è del tenore seguente:

« La rinnovazione delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, deve farsi nelle forme stabilite in essa e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso Codice.

« Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione: ove però, (e questo è precisamente quello che cade nelle disposizioni della legge attuale) fatta tale computazione il termine fosse già scaduto o fosse per scadere prima dell'attuazione, o entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno. »

Siccome anche in questo caso si verifica il fatto al quale ho accennato precedentemente, cioè che il Demanio entrerebbe nel possesso dei beni delle Corporazioni religiose contemporaneamente all'epoca in cui scaderebbe il termine utile per poter fare gli incumbenti prescritti dall'art. 41, viene anche da questa circostanza giustificata la seconda parte della legge proposta, giacchè senza di ciò mancherebbe ai rappresentanti del Demanio il tempo per poter adempiere all'art. 41 della legge medesima.

Queste osservazioni acquistano un'importanza anche maggiore per la considerazione che naturalmente le Corporazioni che venivano ad essere espropriate dei loro beni, non avevano più nessun interesse ad adempiere a quelle formalità le quali potevano garantire l'efficacia dei loro crediti. Per conseguenza è di necessità e di estrema urgenza, attesa l'epoca dell'anno nella quale ci troviamo, di provvedere alle emergenze contemplate nel progetto di legge; giacchè altrimenti potrebbe venirne allo Stato e al Demanio un danno gravissimo, rimanendo egli pregiudicato nei diritti che non avrebbe potuto conservare a termini della legge, poichè non potrebbe in tempo utile adempiere alle formalità che la legge stessa prescrive. Per tali motivi l'Ufficio Centrale unanime mi conferì l'onorevole incarico di proporre al Senato la pronta adozione del progetto di legge che vi fu presentato.

Addì 18 dicembre 1866.

FARINA *Relatore.*

22. Gio: 1866.

Commissione per la proposta del termine a prendersi o rinnovarsi impieghi nell'interesse delle Sofferte Corporazioni religiose a terminarsi dal Decreto del 20. Gio: 1866.

- Sen: Pignatelli nel 1.° uffo
- Capini = 2.° uffo
- Marini = 3.° uffo
- Pastelli nel 4.° uffo
- Cepone = 5.° uffo
- Camerini = 6.° uffo
- Bostolnai = 7.° uffo

Atti e Presidente l'On. Pignatelli
 Segretario - On. Camerini

La Commissione del Con-
 inazione insieme al progetto
 di legge dell'aggiunta imposta sugli
 uffici dei deputati Camerini e Pignatelli.
 L'anno 1.° testo contiene in nome
 ma, per parte degli uffici
 appropria della legge, e dell'
 aggiunta Camerini e Pignatelli
 solo al Camerini, ogni cosa
 la forma per generare
 la legge anche a privati.
 Questa la disposizione, onde, quando
 parte in commissione, si trovano
 la legge e la aggiunta, quando
 la necessità di spendere la somma
 anche nell'interesse di privati
 conto sopra tutto si riferisce alla
 rispetto di spendere tutte le
 formole imposte agli uffici e
 4.° del 20.° Decreto e della perdon

di molte vicende di perdite
rinvenute e redditi speciali,
spettalmente nella interezza della
stato se tal privilegio per le
le leggi anteriori di molte pro-
vincie, e particolarmente di quei
di contadini, e per di più venendo
da condanne giudiziarie. In
attorno di più la uniformità
del sistema, e il sig. Boudle
sugli contraccipia, che nel
rispetto alle altre potestà
possono sulla qualità delle
vicende di rinvenute -
sono quistione, sulla estensione delle
leggi, e le compendiate, anche le
vicende cadute, secondo l'ordine
Atto e per altro parte in vari
corsi, come in Napoli, Spagna
Portogallo ed altri - e il tutto
ne non diversi (vedere) i ristretti
dei testi - anche la presenza con
potrà per alcuni conti cadute.

Luigi Comolli

44

~~Il~~ ~~progetto~~ ~~di~~ ~~legge~~ ~~che~~ ~~propongo~~
 dover intendersi la prouisa di
 altri termini, rispetti agli art.
 38 e 41 - non a quelli, finiti
 nelle leggi anteriori non ancora
 caduti - altri come sempre
 la ragione della prouisa di
 termini non intesi, nelle
 condizioni eccezionali di un
 sistema ipotecario, e di forma
 più compiuta per la praticità
 della ipotesi.

Nella prouisa si vede la proposta di
~~verifica~~ si viene dal seguente
 conclusione -

All'unanimità, rispetti i diritti acqui-
 siti - ed i termini antecedenti

All'unanimità - prouisi i termini
 che per le leggi anteriori po-
 tessero essere prouisi dal
 giorno 18 giugno 1861 - in
 si espone la prouisa.

~~All'unanimità e ~~del~~ ~~seno~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~commissione~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~formò~~ ~~per~~ ~~studiare~~ ~~il~~ ~~progetto~~ ~~di~~ ~~legge~~ ~~che~~ ~~propongo~~~~
 specialmente a voti pure unanimesi
 si vota l'art. 38 di legge
 come fu votato dal Senato il
 giorno 18 giugno 1861 - in
 prouisa le parole al primo
 comma " rispetto ai diritti acqui-
riti compensati per ai
nell'ipoteca, e parole " rispetto

ed insoliti ed alle incalcolabili
intenti agli ordini alle così
rapidi ed agli intenti incalcolabili

~~Al~~ Multi colli romina di visibile
in ordine colta l'ordine incalcolabili
non, e la peduta e molta

A. Capriccioli
1991

SESSIONE 1867

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato

dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

(BORGATTI)

nella tornata del 21 dicembre 1866

Proroga dei termini per le iscrizioni dei privilegi
e delle ipoteche alle corporazioni religiose soppresse.

SIGNORI! — Nel sottoporre alle vostre deliberazioni il progetto di legge approvato in via d'urgenza dall'altro ramo del Parlamento, col quale il termine di un anno stabilito dall'articolo 37 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice civile, sanzionate col regio decreto del 30 novembre 1865, ed il termine fissato dalle leggi anteriori di cui è cenno nell'articolo 41 delle stesse disposizioni, sono prorogati a tutto il giorno 30 giugno 1867 per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche competenti alle corporazioni religiose ed agli altri enti colpiti di soppressione o di conversione del loro patrimonio dalla legge 7 luglio del corrente anno, accennerò brevemente i motivi speciali che giustificano la proroga degli accennati termini nell'interesse della pubblica amministrazione.

Gli articoli 37 e 38 delle suddette disposizioni transitorie stabiliscono che i privilegi e le ipoteche, che secondo le leggi anteriori, fossero efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritte, o per la cui iscrizione competesse ancora giusta le stesse leggi un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione

del nuovo Codice, devono essere iscritti entro il detto anno e colle forme prescritte dal Codice medesimo per conservare il loro grado; e quanto ai privilegi e alle ipoteche che secondo le leggi anteriori furono iscritte senza una determinazione di una somma di denaro, o senza specifica designazione degli immobili, l'articolo 38 stabilisce che devono essere nuovamente iscritte entro un biennio dall'attuazione del nuovo Codice e colle forme prescritte dal medesimo. Una disposizione analoga si riscontra nell'articolo 41 delle disposizioni transitorie in parola riguardo alle rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice italiano, essendosi stabilito che tali iscrizioni si devono rinnovare nel termine fissato dalle leggi anteriori, ma colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 del nuovo Codice.

Il termine di un anno, concesso dall'articolo 37 per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche che andavano esenti da tali formalità secondo le leggi anteriori, era più che sufficiente affinché i creditori potessero nelle contingenze ordinarie adempiere alle nuove condizioni imposte dalla legge per la conservazione dei loro diritti. Sufficiente era pure nelle contingenze ordinarie il termine fissato dalle leggi anteriori per la rinnovazione delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, quantunque nell'eseguire tali rinnovazioni si dovessero osservare le maggiori formalità prescritte dal Codice medesimo, imperocchè le relative disposizioni transitorie venivano pubblicate un mese prima della sua attuazione, onde i creditori avevano tempo bastante per procacciarsi le volute indicazioni; e quando anche la scadenza del termine fissato dalle leggi anteriori per le rinnovazioni fosse stata imminente coll'attuazione del nuovo Codice civile, essi vi avrebbero potuto intanto riparare facendo seguire la rinnovazione prima della detta attuazione nelle forme stabilite dalle leggi ancora vigenti, salvo per i privilegi e le ipoteche iscritte genericamente l'obbligo di rifare le iscrizioni medesime nel corso di un biennio giusta il capoverso dell'articolo 38 delle ridette disposizioni transitorie.

Ma un fatto di grande importanza nelle relazioni giuridiche venne a turbare il corso ordinario delle cose, sul quale fondavasi l'economia delle riferite disposizioni transitorie concernenti la materia ipotecaria. La recente legge di soppressione degli ordini religiosi e di altri enti ecclesiastici ha stabilito che tutti i beni di qualunque specie, salve alcune eccezioni, appartenenti alle corporazioni soppresse dalla stessa legge e dalle leggi precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo di

3
iscrivere a favore del fondo per il culto una corrispondente rendita. Fra i detti beni vi sono crediti ipotecari o privilegiati sopra immobili; onde per la devoluzione dei crediti medesimi al demanio dello Stato, a carico di questo è passato l'obbligo di fare le relative iscrizioni e rinnovazioni prescritte dagli articoli 37 e 41 sopraccennati.

Nel periodo di tempo decorso dal mese di luglio al presente l'amministrazione del demanio non risparmiò indagini e cure per riconoscere lo stato dell'asse attivo degli enti soppressi, specialmente per quanto si riferisce ai crediti privilegiati od ipotecari. Ma se fu possibile di accertare l'esistenza di alcune migliaia d'iscrizioni prese nell'interesse degli enti medesimi, fra le quali moltissime generali, non fu egualmente possibile al demanio di procurarsi i dati necessari per procedere alle iscrizioni specifiche, con determinazione di beni e di somma, dei privilegi e delle ipoteche che secondo le leggi anteriori erano efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritti, nè per procedere colle indicazioni prescritte dal nuovo Codice civile e nei termini fissati dalle leggi anteriori, alle rinnovazioni delle iscrizioni prese nelle forme stabilite dalle leggi medesime.

A ciò si aggiunga che fu impossibile di compiere in ogni dove le operazioni della presa di possesso dei beni devoluti al demanio, per le quali venne concesso un termine che scade soltanto col corrente anno. Onde l'amministrazione del demanio, per quanto concerne l'asse di alcuni enti soppressi, manca tuttora dei mezzi per conoscere l'attivo mobiliare dei medesimi, e quindi se vi siano crediti privilegiati od ipotecari, pei quali sia necessaria l'iscrizione o la rinnovazione di questa.

In tale stato di cose il Governo doveva scegliere tra due partiti: od affrontare le molte ed imprevedibili eventualità che avrebbero potuto alterare ed anche sconvolgere tutta l'economia della suddetta legge di soppressione, cagionando una grandissima diminuzione nell'attivo dell'asse ecclesiastico, e così nei mezzi di far fronte alle spese poste a carico dell'amministrazione del fondo per il culto; ovvero far luogo alla proroga dei termini anzidetti per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche competenti alle corporazioni soppresse e per le rinnovazioni delle iscrizioni già prese, al fine di dare tempo sufficiente al demanio per procurarsi gli elementi necessari a compiere le relative operazioni. Il Governo non poteva acquietarsi al primo partito, senza assumere una grave responsabilità in faccia al Parlamento e al paese, per cui avrebbe potuto essere redarguito di negligenza o d'imprevidenza nell'amministrazione della cosa pubblica. Acconciandosi esso

4
pertanto al secondo partito, fu discusso se si dovesse provvedere intanto con decreto reale all'accennata proroga, con riserva di sottoporre il decreto medesimo all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge. Ma i grandi e molteplici interessi che si rannodano al sistema ipotecario, i diritti dei terzi che il decreto di proroga avrebbe mantenuto in sospenso fino alle deliberazioni del Parlamento, la considerazione che era prossima la riunione di questo, persuasero di attendere il concorso dei poteri costituiti per far luogo ad un provvedimento della massima importanza.

Nel presentarsi pertanto l'unito progetto di legge già approvato dal Senato del regno, si ha fiducia che la Camera, apprezzando giustamente le ragioni di urgenza e di necessità che ne raccomandano l'accoglimento, vorrà tosto prenderlo in esame e concedergli un voto favorevole.

PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
nella seduta del 18 dicembre 1866

Articolo unico.

Il termine di un anno stabilito dall' articolo 37 del regio decreto 30 novembre 1865, numero 2606, per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche indicate nello stesso articolo, è prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti secondo le leggi anteriori agli ordini ed alle corporazioni religiose soppresse dalla legge del 7 luglio 1866, numero 3036, ed agli enti i cui beni stabili per effetto della legge stessa debbono essere convertiti.

Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime del quale è cenno nell'articolo 41 dello stesso decreto, 30 novembre 1865, è anche prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti agli ordini, alle corporazioni ed agli enti anzidetti, qualora il termine medesimo fosse per scadere giusta le accennate leggi prima del detto giorno.

Addi 20 dicembre 1866.

Il presidente del Senato
CASATI.



I sottoscritti Deputati presentano agli Uffici della Camera di adottare nella legge ~~che~~ Sulla proroga del termine per le iscrizioni e rinnovazione di privilegi ed Ipoteca, la seguente aggiunta:

Il termine di un Anno fissato dall'Art. 37 del N. Decreto del 30 Dicembre 1865 contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile, è prorogato a tutto il 30 Giugno 1867.

Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle leggi medesime del quale è cenno nell'Art. 141 del detto N. Decreto, è del pari prorogato a tutto il 30 Giugno 1867 qualora il termine medesimo fosse per scadere giusta le accennate leggi prima del detto giorno.

La proposta è subordinata all'ipotesi che non piaccia meglio agli Uffici render più

semplice e generale la legge
in discussione con l'emenda-
mento di sopprimere nel pri-
mo Comma le parole ri-
guardo ai privilegi ed ipote-
che competenti &c. e nell'
alinea le parole: riguardo
ai privilegi ed ipoteche co-
petenti agli ordini, alle co-
provazioni ed agli enti anzi-
detti.

firmati all' Originale
Camerini
Maffaele

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 37 e 41 del R. Decreto 30 novembre 1865, N. 2606 per le iscrizioni e le rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche competenti agli Enti ecclesiastici soppressi, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (BORGATTI) nella tornata del 18 dicembre 1866. (N. 1.)

Signori,

Al fine d'agevolare le istituzioni di credito fondiario, sciogliere la proprietà immobiliare da soverchi vincoli che invece di proteggerla riescivano a scemarle valore, e rendere più facili le contrattazioni sugli immobili colla certezza del diritto acquistato, il nuovo Codice civile italiano estese a molti atti la necessità della trascrizione, e volle che un'assoluta pubblicità e specialità fossero le basi del sistema ipotecario. È questa una delle parti in cui la nuova legislazione maggiormente differisce dalle precedenti.

Ora se da un canto sarebbe stata cosa utile rinnovare anche il passato ed informarlo al nuovo ordine giuridico in materia di trascrizione, dall'altro canto si sarebbero assoggettati i cittadini ad un peso troppo grave, e si sarebbe posta a cimento un'enorme quantità di diritto, ove la formalità della trascrizione si fosse applicata indistintamente a tutti gli atti trasla-

(N. 1.)²

tivi compiuti sotto le leggi anteriori. Quindi l'art. 33 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice civile, sanzionate col R. Decreto del 30 novembre 1865, non sottopose alla detta formalità gli atti che avessero acquistata data certa e fossero divenuti efficaci riguardo ai terzi prima dell'attuazione dello stesso Codice.

Ma i vantaggi derivanti dalla pubblicità e dalla specialità dei privilegi e delle ipoteche sono talmente cospicui, che il legislatore doveva necessariamente accelerare gli effetti benefici dell'importante riforma introdotta nel sistema ipotecario, tanto più che la medesima sarebbe stata sterile ed inefficace per un lungo periodo di anni, ove non si fosse imposto l'adempimento di nuove condizioni per la conservazione dei diritti precedentemente acquistati. A tale scopo hanno provveduto sette articoli dell'accennato Decreto dal 36 al 43, nell'intendimento che in breve tempo non vi fossero più privilegi nè ipoteche occulte, e cessassero di essere generali tutti i privilegi e tutte le ipoteche iscritti secondo le leggi anteriori.

Quindi nella trasformazione dall'antico al nuovo sistema ipotecario si presentavano tre concetti da attuare: 1. Quali fossero i privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori che dovessero essere iscritti in omaggio al principio della pubblicità e quali le iscrizioni già prese che dovessero essere rifatte in omaggio al principio della specialità; 2. Quale fosse il termine in cui le operazioni relative si sarebbero compiute; 3. Quale fosse la forma da osservarsi nell'eseguire le operazioni medesime.

Gli articoli 37 e 38 delle suddette disposizioni transitorie stabiliscono che i privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritte, o per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere iscritti entro il detto anno e colle forme prescritte dal Codice medesimo, per conservare il loro grado; e quanto ai privilegi, alle ipoteche che, secondo le dette leggi anteriori, furono iscritte senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, l'articolo 38 stabilisce che devono essere nuovamente iscritte entro un biennio dall'attuazione del nuovo Codice e colle forme prescritte dal medesimo. Una disposizione analoga si riscontra nell'articolo 41 delle

disposizioni transitorie in parola riguardo alle rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice italiano, essendosi stabilito che tali iscrizioni si devono rinnovare nel termine fissato dalle leggi anteriori, ma colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 del nuovo Codice civile.

Il termine di un anno concesso dall'articolo 37 per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche che andavano esenti da tale formalità secondo le leggi anteriori, era più che sufficiente affinché i creditori potessero nelle contingenze ordinarie adempiere alle nuove condizioni imposte dalla legge per la conservazione dei loro diritti. Sufficiente era pure nelle contingenze ordinarie il termine fissato dalle leggi anteriori per la rinnovazione delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, quantunque nell'eseguire tali rinnovazioni si dovessero osservare le maggiori formalità prescritte dal Codice medesimo, imperocchè le relative disposizioni transitorie venivano pubblicate un mese prima della sua attuazione; onde i creditori avevano tempo bastante per procacciarsi le volute indicazioni, e quand'anche la scadenza del termine fissato dalle leggi anteriori per alcune rinnovazioni fosse stata imminente coll'attuazione del nuovo Codice civile, essi si avrebbero potuto intanto riparare, facendo seguire la rinnovazione prima della detta attuazione nelle forme stabilite dalle leggi ancora vigenti, salvo per i privilegi e le ipoteche iscritte genericamente l'obbligo di fare le iscrizioni medesime nel corso di un biennio, giusta il capoverso dell'art. 38 delle ridette disposizioni transitorie.

Ma un fatto di grande importanza nelle relazioni giuridiche venne a turbare il corso ordinario delle cose, sul quale fondavasi l'economia delle riferite disposizioni concernenti la materia ipotecaria. La recente legge di soppressione degli ordini religiosi e di altri enti ecclesiastici ha stabilito che tutti i beni di qualunque specie, salve alcune eccezioni, appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla stessa legge e dalle leggi precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devolute al Demanio dello Stato coll'obbligo di iscrivere a favore del fondo per il culto una corrispondente rendita. Fra i detti beni vi sono crediti ipotecari e privilegiati sopra immobili; onde per la devoluzione dei crediti medesimi al Demanio dello Stato, a carico di questo è passato l'obbligo di fare le relative iscrizioni e rinnovazioni prescritte dagli articoli 37 e 41 sopra accennati.

(N. 14) *

Nel periodo di tempo decorso dal mese di luglio al presente l'Amministrazione del Demanio non risparmiò indagini e cure per riconoscere lo stato dell'asse attivo degli enti soppressi, specialmente per quanto si riferisce ai crediti privilegiati od ipotecari. Ma se fu possibile di accertare l'esistenza di alcune migliaia d'iscrizioni prese nell'interesse degli enti medesimi, fra le quali moltissime generali, non fu egualmente possibile al Demanio di procurarsi i dati necessari per procedere alle iscrizioni specifiche, con determinazione di beni e di somma, dei privilegi e delle ipoteche che secondo le leggi anteriori erano efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritti, nè per procedere colle indicazioni prescritte dal nuovo Codice Civile e nei termini fissati dalle leggi anteriori alle rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie prese nelle forme stabilite dalle leggi medesime.

A ciò si aggiunga che fu impossibile compiere in ogni dove le operazioni della presa di possesso dei beni devoluti al Demanio per le quali venne concesso un termine che scade soltanto col corrente anno. Onde l'Amministrazione del Demanio, per quanto concerne l'asse di alcuni enti soppressi, manca tuttora dei mezzi per conoscere l'attivo mobiliare dei medesimi, e quindi se siano crediti privilegiati od ipotecari, pei quali sia necessaria l'iscrizione o la rinnovazione di questa.

In tale stato di cose il Governo doveva scegliere fra due partiti, od affrontare le molte ed imprevedibili eventualità che avrebbero potuto alterare ed anche sconvolgere tutta l'economia della suddetta legge di soppressione, cagionando una grandissima diminuzione nell'attivo dell'asse ecclesiastico, e così nei mezzi di far fronte alle spese poste a carico dell'Amministrazione del fondo per il culto; ovvero far luogo alla proroga dei termini anzidetti per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche competenti alle Corporazioni soppresse, e per le rinnovazioni delle iscrizioni già prese, al fine di dar tempo sufficiente al Demanio per procurarsi gli elementi necessari a compiere le relative operazioni. Il Governo non poteva acquietarsi al primo partito, senza assumere una grave responsabilità in faccia al Parlamento e al paese, per cui avrebbe potuto essere redarguito di negligenza o d'imprevidenza nell'Amministrazione della cosa pubblica. Acconciandosi esso pertanto al secondo partito, fu disusso se si dovesse provvedere intanto con Decreto Reale all'accennata proroga, con riserva di sottoporre il Decreto medesimo

all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge. Ma i grandi e molteplici interessi che si rannodano al sistema ipotecario, i diritti dei terzi che il Decreto di proroga avrebbe mantenuto in sospenso fino alle deliberazioni del Parlamento la considerazione che era prossima la riunione di questo, persuasero di attendere il concorso dei poteri costituiti per far luogo ad un provvedimento della massima importanza.

I sottoscritti hanno quindi l'onore di presentare alle vostre deliberazioni l'unito progetto di legge, col quale il termine di un'anno stabilito dall'art. 37 delle dette disposizioni transitorie per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche indicate nello stesso articolo, ed i termini stabiliti dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, ai quali si riferisce l'art. 41 delle stesse disposizioni, sono prorogati a tutto il giorno 30 giugno 1867 per i privilegi e le ipoteche competenti agli enti morali soppressi dalla legge 7 luglio corrente anno.

Essi hanno fiducia che il Parlamento apprezzando giustamente le ragioni di urgenza e di necessità che raccomandano l'accoglimento di questo progetto di legge, vorrà tosto prenderlo in esame e concedergli la sua approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo unico.

« Il termine di un anno stabilito dall'articolo 37 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2606, per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, indicate nello stesso articolo, è prorogato a tutto il 30 giugno 1867, riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti secondo le leggi anteriori agli ordini ed alle Corporazioni religiose soppresses dalla legge del 7 luglio 1866, N. 3036, ed agli enti i cui beni stabili per effetto della legge stessa debbono essere convertiti.

« Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, del quale è cenno nell'articolo 41 dello stesso Decreto 30 novembre 1865, è anche prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti agli ordini, alle Corporazioni ed agli enti anzidetti, qualora il termine medesimo fosse per scadere giusta le accennate leggi prima del detto giorno. »

*Relazione dell'Ufficio Centrale composto dei Senatori
Tecchio, Mameli, Serra Francesco Maria, Farina e
Chiesi, sul progetto di legge avanti riferito.*

Signori Senatori,

Affinchè il Senato possa farsi una precisa idea delle disposizioni delle quali si chiede l'approvazione, io credo opportuno di distinguere la prima parte della proposta di legge dalla seconda.

La prima parte di questa proposta si riferisce all'articolo 37 del Decreto 30 novembre 1865 che è del tenore seguente:

« I privilegi, e le ipoteche, che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi, ancorchè non iscritte, e per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere iscritte entro il detto anno per conservare il loro grado. »

Come vede il Senato, questa disposizione non faceva che assoggettare le ipoteche che prima erano esenti dall'obbligo della iscrizione, all'obbligo di questa iscrizione medesima.

Il termine però per questa operazione scadendo colla fine dell'anno presente, e quindi contemporaneamente all'epoca in cui il Demanio entra in possesso dei beni delle Corporazioni religiose e degli ordini religiosi, era necessario che si desse al Demanio stesso un termine per poter adempiere a queste formalità prescritte dall'articolo che ho citato testè, l'epoca utile per eseguire le quali scadeva contemporaneamente a quella in cui il Demanio entrava in possesso dei beni delle Corporazioni medesime.

Conseguentemente questa prima parte delle disposizioni, che è chiesta al Senato, è, per le cose che ho dette, perfettamente giustificata.

Passo alla seconda parte della proposta di legge, e seguendo lo stesso ordine d'idee che ho adottato per la prima, riporterà l'articolo al quale si riferisce il 2° § di essa.

Il 2° § della legge è relativo all'articolo 41 dello stesso Decreto.

L'articolo 41 nella parte contemplata dalla proposta della legge attuale è del tenore seguente :

« La rinnovazione delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, deve farsi nelle forme stabilite in essa e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso Codice.

« Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione: ove però, (e questo è precisamente quello che cade nelle disposizioni della legge attuale) fatta tale computazione il termine fosse già scaduto o fosse per scadere prima dell'attuazione, o entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno. »

Siccome anche in questo caso si verifica il fatto al quale ho accennato precedentemente, cioè che il Demanio entrerebbe nel possesso dei beni delle Corporazioni religiose contemporaneamente all'epoca in cui scaderebbe il termine utile per poter fare gli incombeni prescritti dall'art. 41, viene anche da questa circostanza giustificata la seconda parte della legge proposta, giacchè senza di ciò mancherebbe ai rappresentanti del Demanio il tempo per poter adempiere all'art. 41 della legge medesima.

Queste osservazioni acquistano un'importanza anche maggiore per la considerazione che naturalmente le Corporazioni che venivano ad essere espropriate dei loro beni, non avevano più nessun interesse ad adempiere a quelle formalità le quali potevano garantire l'efficacia dei loro crediti. Per conseguenza è di necessità e di estrema urgenza, attesa l'epoca dell'anno nella quale ci troviamo, di provvedere alle emergenze contemplate nel progetto di legge; giacchè altrimenti potrebbe venirne allo Stato e al Demanio un danno gravissimo, rimanendo egli pregiudicato nei diritti che non avrebbe potuto conservare a termini della legge, poichè non potrebbe in tempo utile adempiere alle formalità che la legge stessa prescrive. Per tali motivi l'Ufficio Centrale unanime mi conferì l'onorevole l'incarico di proporre al Senato la pronta adozione del progetto di legge che vi fu presentato.

Addì 18 dicembre 1866.

FARINA *Relatore.*

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 37 e 41 del R. Decreto 30 novembre 1865, N. 2606 per le iscrizioni e le rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche competenti agli Enti ecclesiastici soppressi, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (BORGATTI) nella tornata del 18 dicembre 1866. (N. 1.)

Signori,

Al fine d'agevolare le istituzioni di credito fondiario, sciogliere la proprietà immobiliare da soverchi vincoli che invece di proteggerla riescivano a scemarle valore, e rendere più facili le contrattazioni sugli immobili colla certezza del diritto acquistato, il nuovo Codice civile italiano estese a molti atti la necessità della trascrizione, e volle che un'assoluta pubblicità e specialità fossero le basi del sistema ipotecario. È questa una delle parti in cui la nuova legislazione maggiormente differisce dalle precedenti.

Ora se da un canto sarebbe stata cosa utile rinnovare anche il passato ed informarlo al nuovo ordine giuridico in materia di trascrizione, dall'altro canto si sarebbero assoggettati i cittadini ad un peso troppo grave, e si sarebbe posta a cimento un'enorme quantità di diritto, ove la formalità della trascrizione si fosse applicata indistintamente a tutti gli atti trasla-

tivi compiuti sotto le leggi anteriori. Quindi l'art. 33 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice civile, sanzionate col R. Decreto del 30 novembre 1865, non sottopose alla detta formalità gli atti che avessero acquistata data certa e fossero divenuti efficaci riguardo ai terzi prima dell'attuazione dello stesso Codice.

Ma i vantaggi derivanti dalla pubblicità e dalla specialità dei privilegi e delle ipoteche sono talmente cospicui, che il legislatore doveva necessariamente accelerare gli effetti benefici dell'importante riforma introdotta nel sistema ipotecario, tanto più che la medesima sarebbe stata sterile ed inefficace per un lungo periodo di anni, ove non si fosse imposto l'adempimento di nuove condizioni per la conservazione dei diritti precedentemente acquistati. A tale scopo hanno provveduto sette articoli dell'accennato Decreto dal 36 al 43, nell'intendimento che in breve tempo non vi fossero più privilegi nè ipoteche occulte, e cessassero di essere generali tutti i privilegi e tutte le ipoteche iscritti secondo le leggi anteriori.

Quindi nella trasformazione dall'antico al nuovo sistema ipotecario si presentavano tre concetti da attuare: 1. Quali fossero i privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori che dovessero essere iscritti in omaggio al principio della pubblicità e quali le iscrizioni già prese che dovessero essere rifatte in omaggio al principio della specialità; 2. Quale fosse il termine in cui le operazioni relative si sarebbero compiute; 3. Quale fosse la forma da osservarsi nell'eseguire le operazioni medesime.

Gli articoli 37 e 38 delle suddette disposizioni transitorie stabiliscono che i privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi ancorchè non iscritte, o per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere iscritti entro il detto anno e colle forme prescritte dal Codice medesimo, per conservare il loro grado; e quanto ai privilegi, alle ipoteche che, secondo le dette leggi anteriori, furono iscritte senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazione degli immobili, l'articolo 38 stabilisce che devono essere nuovamente iscritte entro un biennio dall'attuazione del nuovo Codice e colle forme prescritte dal medesimo. Una disposizione analoga si riscontra nell'articolo 41 delle

disposizioni transitorie in parola riguardo alle rinnovazioni delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice italiano, essendosi stabilito che tali iscrizioni si devono rinnovare nel termine fissato dalle leggi anteriori, ma colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 del nuovo Codice civile.

Il termine di un anno concesso dall'articolo 37 per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche che andavano esenti da tale formalità secondo le leggi anteriori, era più che sufficiente affinché i creditori potessero nelle contingenze ordinarie adempiere alle nuove condizioni imposte dalla legge per la conservazione dei loro diritti. Sufficiente era pure nelle contingenze ordinarie il termine fissato dalle leggi anteriori per la rinnovazione delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, quantunque nell'eseguire tali rinnovazioni si dovessero osservare le maggiori formalità prescritte dal Codice medesimo, imperocché le relative disposizioni transitorie venivano pubblicate un mese prima della sua attuazione; onde i creditori avevano tempo bastante per procacciarsi le volute indicazioni, e quand'anche la scadenza del termine fissato dalle leggi anteriori per alcune rinnovazioni fosse stata imminente coll'attuazione del nuovo Codice civile, essi si avrebbero potuto intanto riparare, facendo seguire la rinnovazione prima della detta attuazione nelle forme stabilite dalle leggi ancora vigenti, salvo per i privilegi e le ipoteche iscritte genericamente l'obbligo di fare le iscrizioni medesime nel corso di un biennio, giusta il capoverso dell'art. 38 delle ridette disposizioni transitorie.

Ma un fatto di grande importanza nelle relazioni giuridiche venne a turbare il corso ordinario delle cose, sul quale fondavasi l'economia delle riferite disposizioni concernenti la materia ipotecaria. La recente legge di soppressione degli ordini religiosi e di altri enti ecclesiastici ha stabilito che tutti i beni di qualunque specie, salve alcune eccezioni, appartenenti alle Corporazioni soppresse dalla stessa legge e dalle leggi precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devolute al Demanio dello Stato coll'obbligo di iscrivere a favore del fondo per il culto una corrispondente rendita. Fra i detti beni vi sono crediti ipotecari e privilegiati sopra immobili; onde per la devoluzione dei crediti medesimi al Demanio dello Stato, a carico di questo è passato l'obbligo di fare le relative iscrizioni e rinnovazioni prescritte dagli articoli 37 e 41 sopra accennati.

(N. 17)

Nel periodo di tempo decorso dal mese di luglio al presente l'Amministrazione del Demanio non risparmiò indagini e cure per riconoscere lo stato dell'asse attivo degli enti soppressi, specialmente per quanto si riferisce ai crediti privilegiati od ipotecari. Ma se fu possibile di accertare l'esistenza di alcune migliaia d'iscrizioni prese nell'interesse degli enti medesimi, fra le quali moltissime generali, non fu egualmente possibile al Demanio di procurarsi i dati necessari per procedere alle iscrizioni specifiche, con determinazione di beni e di somma, dei privilegi e delle ipoteche che secondo le leggi anteriori erano efficaci riguardo ai terzi ancorché non iscritti, nè per procedere colle indicazioni prescritte dal nuovo Codice Civile e nei termini fissati dalle leggi anteriori alle rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie prese nelle forme stabilite dalle leggi medesime.

A ciò si aggiunga che fu impossibile compiere in ogni dove le operazioni della presa di possesso dei beni devoluti al Demanio per le quali venne concesso un termine che scade soltanto col corrente anno. Onde l'Amministrazione del Demanio, per quanto concerne l'asse di alcuni enti soppressi, manca tuttora dei mezzi per conoscere l'attivo mobiliare dei medesimi, e quindi se siano crediti privilegiati od ipotecari, pei quali sia necessaria l'iscrizione o la rinnovazione di questa.

In tale stato di cose il Governo doveva scegliere tra due partiti, od affrontare le molte ed imprevedibili eventualità che avrebbero potuto alterare ed anche sconvolgere tutta l'economia della suddetta legge di soppressione, cagionando una grandissima diminuzione nell'attivo dell'asse ecclesiastico, e così nei mezzi di far fronte alle spese poste a carico dell'Amministrazione del fondo per il culto; ovvero far luogo alla proroga dei termini anzidetti per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche competenti alle Corporazioni soppresse, e per le rinnovazioni delle iscrizioni già prese, al fine di dar tempo sufficiente al Demanio per procurarsi gli elementi necessari a compiere le relative operazioni. Il Governo non poteva acquietarsi al primo partito, senza assumere una grave responsabilità in faccia al Parlamento e al paese, per cui avrebbe potuto essere ritalarguato di negligenza o d'imprevidenza nell'Amministrazione della cosa pubblica. Acconciandosi esso pertanto al secondo partito, fu discusso se si dovesse provvedere intanto, con Decreto Reale, all'accennata proroga, con riserva di sottoporre il Decreto medesimo

all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge. Ma i grandi e molteplici interessi che si rannodano al sistema ipotecario, i diritti dei terzi che il Decreto di proroga avrebbe mantenuto in sospenso fino alle deliberazioni del Parlamento la considerazione che era prossima la riunione di questo, persuasero di attendere il concorso dei poteri costituiti per far luogo ad un provvedimento della massima importanza.

I sottoscritti hanno quindi l'onore di presentare alle vostre deliberazioni l'unito progetto di legge, col quale il termine di un'anno stabilito dall'art. 37 delle dette disposizioni transitorie per l'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche indicate nello stesso articolo, ed i termini stabiliti dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, ai quali si riferisce l'art. 41 delle stesse disposizioni, sono prorogati a tutto il giorno 30 giugno 1867 per i privilegi e le ipoteche competenti agli enti morali soppressi dalla legge 7 luglio corrente anno.

Essi hanno fiducia che il Parlamento apprezzando giustamente le ragioni di urgenza e di necessità che raccomandano l'accoglimento di questo progetto di legge, vorrà tosto prenderlo in esame e concedergli la sua approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo unico.

« Il termine di un anno stabilito dall'articolo 37 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2606, per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, indicate nello stesso articolo, è prorogato a tutto il 30 giugno 1867; riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti secondo le leggi anteriori agli ordini ed alle Corporazioni religiose soppresses dalla legge del 7 luglio 1866, N. 3036, ed agli enti i cui beni stabili per effetto della legge stessa debbono essere convertiti.

« Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, del quale è cenno nell'articolo 41 dello stesso Decreto 30 novembre 1865, è anche prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti agli ordini, alle Corporazioni ed agli enti anzidetti, qualora il termine medesimo fosse per scadere giusta le accennate leggi prima del detto giorno. »

*Relazione dell'Ufficio Centrale composto dei Senatori
Tecchio, Mammi, Serra Francesco Maria, Farina e
Chiesi, sul progetto di legge avanti riferito.*

Signori Senatori,

Affinchè il Senato possa farsi una precisa idea delle disposizioni delle quali si chiede l'approvazione, io credo opportuno di distinguere la prima parte della proposta di legge dalla seconda.

La prima parte di questa proposta si riferisce all'articolo 37 del Decreto 30 novembre 1865 che è del tenore seguente:

« I privilegi, e le ipoteche, che secondo le leggi anteriori fossero efficaci riguardo ai terzi, ancorchè non iscritte, e per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice, devono essere iscritte entro il detto anno per conservare il loro grado. »

Come vede il Senato, questa disposizione non faceva che assoggettare le ipoteche che prima erano esenti dall'obbligo della iscrizione, all'obbligo di questa iscrizione medesima.

Il termine però per questa operazione scadendo colla fine dell'anno presente, e quindi contemporaneamente all'epoca in cui il Demanio entra in possesso dei beni delle Corporazioni religiose e degli ordini religiosi, era necessario che si desse al Demanio stesso un termine per poter adempiere a queste formalità prescritte dall'articolo che ho citato testè, l'epoca utile per eseguire le quali scadeva contemporaneamente a quella in cui il Demanio entrava in possesso dei beni delle Corporazioni medesime.

Conseguentemente questa prima parte delle disposizioni, che è chiesta al Senato, è, per le cose che ho dette, perfettamente giustificata.

Passo alla seconda parte della proposta di legge, e seguendo lo stesso ordine d'idee che ho adottato per la prima, riporterà l'articolo al quale si riferisce il 2° § di essa.

Il 2° § della legge è relativo all'articolo 41 dello stesso Decreto.

L'articolo 41 nella parte contemplata dalla proposta della legge attuale è del tenore seguente:

« La rinnovazione delle iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, deve farsi nelle forme stabilite in essa e colle indicazioni espresse negli articoli 1987 e 2006 dello stesso Codice.

« Le dette iscrizioni si devono rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle stesse leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione: ove però, (e questo è precisamente quello che cade nelle disposizioni della legge attuale) fatta tale computazione il termine fosse già scaduto o fosse per scadere prima dell'attuazione, o entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a tutto il detto anno. »

Siccome anche in questo caso si verifica il fatto al quale ho accennato precedentemente, cioè che il Demanio entrerebbe nel possesso dei beni delle Corporazioni religiose contemporaneamente all'epoca in cui scaderebbe il termine utile per poter fare gli incombeni prescritti dall'art. 41, viene anche da questa circostanza giustificata la seconda parte della legge proposta, giacchè senza di ciò mancherebbe ai rappresentanti del Demanio il tempo per poter adempiere all'art. 41 della legge medesima.

Queste osservazioni acquistano un'importanza anche maggiore per la considerazione che naturalmente le Corporazioni che venivano ad essere espropriate dei loro beni, non avevano più nessun interesse ad adempiere a quelle formalità le quali potevano garantire l'efficacia dei loro crediti. Per conseguenza è di necessità e di estrema urgenza, attesa l'epoca dell'anno nella quale ci troviamo, di provvedere alle emergenze contemplate nel progetto di legge; giacchè altrimenti potrebbe venire allo Stato e al Demanio un danno gravissimo, rimanendo egli pregiudicato nei diritti che non avrebbe potuto conservare a termini della legge, poichè non potrebbe in tempo utile adempiere alle formalità che la legge stessa prescrive. Per tali motivi l'Ufficio Centrale unanime mi conferì l'onorevole incarico di proporre al Senato la pronta adozione del progetto di legge che vi fu presentato.

Addì 18 dicembre 1866.

FARINA *Relatore.*



I sottoscritti Deputati propongono agli uffici della Camera di adottare nella legge ~~16~~ ~~17~~ ~~18~~ sulla proroga del termine per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, la seguente aggiunta:

Art. ... Il termine di un anno fissato dall'art. 37. Del R. Decreto Del 30. Dicembre 1867. contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile, è prorogato a tutto il 30. Maggio 1869.

Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle leggi medesime, del quale è corno sull'art. 11. Del detto R. Decreto, è del pari prorogato a tutto il 30. Maggio 1869. qualora il termine medesimo fosse ^{per} scaduto prima delle accennate leggi, prima del detto giorno.

La proposta è subordinata all'ipotesi che non piaccia meglio agli uffici, render più semplice e generale la legge in discorso, con l'emendamento di sopprimere nel primo comma le parole riguardo ai privilegi ed ipoteche competenti etc... nell'alinea le parole riguardo ai privilegi ed ipoteche competenti agli ordini, alle corporazioni ed agli Enti ecceduti.

All'originale firmato
Deputati Camerini e Raffaele

Lei; 21

Signori

Nel sottoposto alle usate deliberazioni
 il progetto di legge approvato in via d'urgenza
 dall'alto ramo del Parlamento, col quale si
 termina di un anno stabilito dall'art. 37
 delle disposizioni transitorie per l'attuazione
 del nuovo Codice civile sancite col regio
 decreto del 30 novembre 1865, ed il termine
 fissato dalle leggi anteriori d'ora e c'è come
 nell'articolo 36 delle stesse disposizioni, non
 prorogati a tutto il giorno 30 giugno 1867
 per le iscrizioni, circoscrizioni dei privilegi
 e delle ipoteche e riguardanti alle corporazioni
 religiose ed agli altri enti colpiti di sop-
 pressione o di incorporazione, del loro patrimonio
 della legge 17 luglio del corrente anno, ancora
 brevemente i termini speciali che giustificano
 la proroga degli anzidetti termini nell'
 interesse della pubblica amministrazione.

Gli articoli 37 e 38 delle suddette
 disposizioni transitorie stabiliscono che i
 privilegi e le ipoteche che secondo le leggi
 anteriori fossero affiaci riguardo ai luoghi
 ancorché non iscritti e per i cui iscrizioni
 vengono ancora giusta le stesse leggi
 un termine utile che correpe l'anno dal
 giorno dell'attuazione del nuovo codice,
 devono essere iscritti entro il detto anno
 e alle forme prescritte dal codice medesimo
 per conservare il loro grado; e quanto ai

privilegi e alle ipoteche che secondo le leggi
anteriori furono iscritte senza una determi-
nazione di una somma d' danaro, o senza
qualche designazione degli immobili. L'art.
38, Stabilisce che devono essere riuora-
mente iscritte, sotto una riserva dell'altu-
zione del nuovo codice, e nelle forme prescritte
dal medesimo. Una disposizione analoga si
trovava nell'art. 41 della disposizione
transitoria in parola riguardo alle riuora-
zioni delle iscrizioni prece prima dell'
attuazione del nuovo codice italiano, quan-
do stabiliva che tali iscrizioni si dovevano
riunire nel termine fissato dalle leggi
anteriori, ma nelle indicazioni espresse
negli articoli 1987 e 2006 del nuovo codice.
Il termine d'un anno concesso dall'
art. 37 per l'iscrizione dei privilegi e delle
ipoteche ^{che} andavano esenti da tali formalità
secondo le leggi anteriori, era più che suffi-
ciente affinché i creditori potessero nelle
contingenze ordinarie adempire alle
nuove condizioni imposte dalla legge
per la trascrizione dei loro diritti. Suf-
ficiente era pure nelle contingenze ordi-
inarie il termine fissato dalle leggi ante-
riori per la riuorazione delle iscrizioni
prece prima dell'attuazione del nuovo
codice, quantunque nell'esporsi tal-
le riuorazioni si dovessero osservare le
magiori formalità prescritte dal
codice medesimo, imperochè le relative
disposizioni transitorie venivano pubblicate

Verum

3 52

un'incisa prima della sua attuazione);
onde i crediti scovati tempo bastante
per, evacciarsi le relative sudicazioni; e
giacchè anche la scadenza del termine
fissato dalle leggi anteriori per l'ordinamento
della stessa legge stata immutata colla
attuazione del nuovo codice (ovvero, ogni
volta avessero potuto istantaneamente
giacchè seguire la circostanza prima
della detta attuazione) sulle forme stabilite
dalle leggi ancora vigenti, salvo per i
privilegi e le ipoteche iscritte genericamente
nell'obbligo di rifare le iscrizioni
medesime nel corso di un biennio giusta
il disposto dell'art. 38 delle ridette
disposizioni transitorie.

Ma un fatto di grande importanza
nelle relazioni giuridiche venne a turbare
il corso ordinario delle cose, sul quale
fondarasi l'eccezione delle righe di
disposizioni transitorie concernenti la
pubblica istruzione. La recente legge
di soppressione degli ordini religiosi
e di altri enti ecclesiastici ha stabilito
per tutti i beni di qualunque specie,
salvo alcune eccezioni, applicabili alle
soppressioni, e per la stessa legge
e dalle leggi precedenti, o ad alcune
disposizioni delle medesime, sono devoluti
al demanio dello Stato coll'obbligo di
iscrivere a favore del fondo per il culto
una corrispondente rendita. Ora i detti
beni si sono crediti ipotecnari e privilegiati

spese inevitabili, e che, nella dichiarazione dei
crediti medesimi ai demaniali dello Stato, al
caso di questa è imposto l'obbligo di fare
le relative iscrizioni e rincaricazioni per
virtù degli articoli 37 e 41. sopraccitati.

Per il periodo di tempo decorso dal mese di
luglio al presente (demaniali) l'Amministrazione
nel demanio non risparmiò indagini e
cure per riconoscere lo stato dell'Aspe,
attivo degli enti sopposti, specialmente
per quanto si riferisce ai crediti pri-
vilegiati ed ipotecari. Ma se fu possibile
di accertare l'esistenza di alcune migliaia
d'iscritture per le interese degli enti
medesimi, fra le quali moltissime
generalmente, non fu egualmente possibile
al demanio di procurarsi i dati necessari
per procedere alle iscrizioni specifiche,
con determinazione di beni e di misure,
dei privilegi e delle ipoteche che secondo
le leggi anteriori erano efficaci riguardo
ai terzi anteriori non iscritti, né per
procedere, colle indicazioni prescritte
dal nuovo Codice Civile e nei termini
fissati dalle leggi anteriori, alle rinno-
vazioni delle iscrizioni presso le forme
stabilite dalle leggi medesime.

Il che si apprende che fu impossibile
di compiere in ogni dove le operazioni della
presa di nota.

opere convertito in legge. Ma i grandi e
 nobilissimi interessi che si riguardano al
 sistema legislativo, i diritti dei Rezi che il
 Decreto di proroga avrebbe mantenuto in
 sospeso fino alle deliberazioni del Parlamento,
 la considerazione che era propria della
 riunione di questo parlamento di attendere
 il corso dei poteri costituiti per far luogo
 ad un provvedimento della massima impor-
 tanza.

Nel particolare pertanto l'unico pro-
 getto di legge già approvato dal Senato del
 Regno, si ha fiducia che la Camera ap-
 prestando giustamente le ragioni di
 urgenza e di necessità che ne risultano
 dall'adempimento, vorrà farlo prendere
 in esame e considerarlo un atto favorevole.

5

Gall.

In tale stato di cose il Governo doveva scegliere tra due partiti; ed affrontare le molte ed impendibili eventualità che avrebbero potuto alterare ed anche sconvolgere tutta l'economia della suddetta legge di soppressione, ragionando una grandissima diminuzione nell'attivo dell'ap. Ecclesiastico e nei mezzi di far fronte alle spese per il carico dell'amministrazione del fondo per il culto; ovvero far luogo alla proroga dei termini accordati per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche conpagati alle corporazioni sopresse e per le rinnovazioni delle iscrizioni già prese, al fine di dar tempo sufficiente al demanio per procurarsi gli elementi necessari a compiere le relative operazioni. Il Governo non poteva acquietarsi al primo partito, senza assumere una grave responsabilità in faccia al Parlamento e ai paesi, per cui avrebbe potuto essere redarguito di negligenza o di imperizia nell'amministrazione della cosa pubblica, denunciandosi esso pertanto al secondo partito, fu deciso se si dovesse provvedere intanto con Decreto Reale all'annullamento, con riserva di sottoporre il Decreto suddetto all'approvazione del Parlamento per

3

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 18 Dicembre 1866

OGGETTO

Proroga dei termini per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche alle Corporazioni religiose soppressse

Articolo Unico

Il termine di un anno stabilito dall'articolo 37 del regio Decreto 30 Novembre 1865 N.º 2606, per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche indicate nello stesso articolo, è prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti secondo le leggi anteriori agli ordini ed alle Corporazioni religiose soppressse dalla legge del 7 Luglio 1866 N.º 3036, ed agli enti i cui beni stabiliti per effetto della legge stessa debbono essere convertiti.

Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, del quale è cenno nell'articolo 41 dello stesso Decreto 30 novembre 1865, è anche prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti agli ordini, alle corporazioni ed agli enti anzidetti, qualora il termine medesimo fosse per scadere giusta le accennate leggi prima del detto giorno.

Addì 20 Dicembre 1866.

Il Presidente del Senato
Fasce

Le armi alla religione

N. 3.

Progetto di legge approvato dal Senato
del Regno presentato alla Camera del
Ministro Giardacigliotti (Borghetti)

~~Legge~~

Progetto di legge per le discipline dei giudici
e delle istituzioni alle Corporazioni religiose
soppressa

Terminata del 21. Dicembre 1866.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**PANATTONI, PISANELLI, MORINI, CAMERINI, CAPONE, RESTELLI,
BORTOLUCCI, ORSINI, CORSI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e
giustizia e dei culti

nella tornata del 21 dicembre 1866

**Proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei
privilegi e delle ipoteche alle corporazioni religiose sop-
presse ed estensione a tutti i privati e corpi morali.**

Tornata del 22 dicembre 1866

SIGNORI! — Evidente appariva alla vostra Commissione, come agli uffici tutti della Camera in essa rappresentati, la convenienza e la urgenza di approvare la legge di proroga dei termini per le iscrizioni o rinnovazioni di privilegi ed ipoteche nell'interesse del Demanio succeduto agli enti ecclesiastici soppressi. Il rapido passaggio dei loro diritti, dalle amministrazioni di manomorta che cessavano di esistere e quindi di aver interesse a conservarli, nelle mani dello Stato, che nei periodi stabiliti dal decreto contenente le disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile non ebbe il tempo necessario a prendere esatta nozione di questi diritti ed uniformarsi per iscrizioni o rinnovazioni alle forme più precise e dettagliate del nuovo sistema ipotecario, mettevano il demanio pubblico in condizioni d'insuperabile difficoltà, lo esponevano a gravi perdite, a decadenze di diritti importanti e numerosi. Queste ed altre considerazioni persuadevano l'altro ramo del Parlamento, e consigliano alla Camera dei deputati l'accettazione del progetto di legge votato nel Senato.

Se non che gli uffici e la Commissione vostra, signori, furono unanimi nel concetto di accettare emendamenti od aggiunte presentati agli uffici medesimi, nell'intento di estendere questa proroga anche ai privati tutti ed enti morali, perchè si erano trovati del pari in condizioni eccezionali pel cangiato sistema ipotecario, ed in ispecie per la difficoltà di accertare in breve tempo le condizioni dei privilegi od ipoteche speciali da sostituirsi alle generali che si era costretti ad iscrivere od a rinnovare.

Varie delle leggi anteriori, che vigevano nelle diverse provincie del regno, ammettevano privilegi ed ipoteche che non avevano bisogno d'iscrizione; eranvi dippiù le ipoteche giudiziarie o legali che abbracciavano la universalità dei beni dei debitori senza indicazioni speciali, e tutto il sistema ipotecario in generale non aveva quelle forme numerose e precise che assicurano nel nuovo Codice italiano la più ampia pubblicità. Alquanto di tali adempimenti trovano tuttavia aperto un termine a tutto l'anno 1867; ma per la più parte dei casi ardua cosa riesciva, ed ora impossibile riesce, nello scorcio del termine che rimane, mantenere vivi ed efficaci tanti diritti ipotecari; e se il potere legislativo non provvedesse d'urgenza, grave sarebbe la iattura dei privati interessi, enorme quella delle amministrazioni dello Stato, sia come enti morali che hanno diritti propri a mantenere, sia per mancato movimento ipotecario. Valgano ad esempio i privilegi che le pubbliche amministrazioni in varie provincie del regno vantano per le leggi anteriori, sopra i beni dei contabili dello Stato, ed i privilegi nascenti dalle condanne giudiziarie; valga nell'interesse dei privati la considerazione che molte ipoteche a pro di persone soggette all'altrui potestà avrebbero dovuto iscriversi o rinnovarsi d'ufficio, ovvero a premura di coloro appunto che più avrebbero interesse alla estinzione di esse.

È enorme il numero d'iscrizioni che rimarrebbero di necessità abbandonate nello interesse dei privati e più dello Stato, ed il Governo non può ignorare questa condizione di cose.

La Commissione ha inoltre considerato, che rispettando la legge proposta i diritti acquisiti dai terzi nei termini già scaduti a tenore delle leggi anteriori, non si rechi danno ad alcuno per la proroga dei termini che fossero per iscadere durante il periodo non lungo di sei mesi; perchè, se da una parte rimangono sospesi i termini che decorrono a pro del debitore, molteplici e più gravi sono gli oneri e le condizioni imposte al creditore per mantenere i suoi diritti, e convien bene tener conto di un periodo di trasformazione così pro-

fonda della legislazione, che nella speciale materia modifica essenzialmente i rapporti ipotecari tra creditore e debitore.

Sono queste le principali ragioni per le quali la Commissione vostra, accogliendo unanime il concetto di generalizzare la proposta legge, estendendola a tutti i privati o enti morali che siano, con fiducia propone per urgenza all'approvazione della Camera la legge votata dal Senato del regno, modificandone la lezione per la sola necessità di coordinarla all'introdotta concetto, di rendere generale la legge che era scritta nello interesse esclusivo del demanio, che oggi succede alle corporazioni religiose.

CAMERINI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
nella tornata del 18 dicembre 1866

Articolo unico.

Il termine di un anno stabilito dall'articolo 37 del regio decreto 30 novembre 1865, numero 2606, per le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche indicate nello stesso articolo è prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti secondo le leggi anteriori agli ordini ed alle corporazioni religiose soppresse dalla legge del 7 luglio 1866, numero 3036, ed agli enti i cui beni stabili per effetto della legge stessa debbono essere convertiti.

Il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, del quale è cenno nell'articolo 41 dello stesso decreto 30 novembre 1865, è anche prorogato a tutto il 30 giugno 1867 riguardo ai privilegi e alle ipoteche competenti agli ordini, alle corporazioni ed agli enti anzidetti, qualora il termine medesimo fosse per scadere giusta le accennate leggi prima del detto giorno.

Il presidente del Senato
CASATI.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il termine di un anno stabilito dagli articoli 37 e 41 del regio decreto del 30 novembre 1865, numero 2606, per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche indicate negli stessi articoli è prorogato a tutto il 30 giugno 1867.

È parimente prorogato a tutto il 30 giugno 1867 il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, qualora i detti termine fossero per scadere dopo il 30 dicembre 1866, a tutto il 30 giugno 1867, salvi però i diritti acquisiti per termini precedentemente scaduti.

Approvato nella tornata del 22. Dicem.
1866.